



Prot. 156/AP

25 Novembre 2022



Associazione Sanità
Privata Accreditata Territoriale

Da aspatinforma@gmail.com

Ai Legali Rappresentanti
Erogatori privati accreditati
Macroarea Specialistica Ambulatoriale
Associati ASPAT
LORO SEDI

IMPORTANTISSIMO

**Oggetto: Macroarea Specialistica Ambulatoriale. ASL Napoli 3 Sud ed RTU anni pregressi.
Sentenza TAR Campania (Sez.I) n.02441/2022.
Prime valutazioni e comunicazioni concernenti evento dedicato.**

Colleghi tutti della Specialistica Ambulatoriale,

la nostra pervicace e duratura iniziativa concernente il diniego delle RTU anni pregressi somministrate ai Centri privati accreditati da parte della ASL, in uno al nostro sistematico rifiuto in sede di Tavolo Tecnico a dare acquiescenza ad una attività procedimentale ritenuta totalmente illegittima, **è stata finalmente avvalorata dalla pronuncia di merito** che Vi portiamo a conoscenza e che, senza mezzi termini, rappresenta la base dell'Evento Sindacale in allestimento che sarà dedicato alla **VERTENZA TETTI DI SPESA ASL NAPOLI 3 SUD DEL PRIVATO ACCREDITATO**.

Da sempre avevamo visto bene perché...

(TAR Campania – Sez I)

- a) **circa la tardività ed il limite della ragionevolezza:** *«il periodo da porre a riferimento per valutare la legittimità dell'operato dell'Asl è costituito dall'anno successivo all'esercizio di riferimento, "ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate ed è possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili" (Cons. St. cit.), ogni momento che supera tale periodo, in assenza di valide giustificazioni circa la lungaggine nella definizione del procedimento, determina l'illegittimità del provvedimento che disponga e applichi la regressione tariffaria».*
- b) **circa la violazione dell'affidamento dell'impresa sanitaria destinataria di RTU:** *«Ne deriva che la RTU non può essere illimitatamente applicata, dal momento che l'Azienda sanitaria può procedere, sin dall'anno successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento, alla determinazione delle prestazioni eccedenti e all'applicazione della regressione tariffaria, non potendo invece legittimamente operare a notevole distanza di tempo, violando l'affidamento del destinatario dell'atto (cfr. Cons. Stato, cit.), secondo cui "il perfezionamento del relativo iter a distanza di ben otto anni dall'esercizio di riferimento trascenda il suddetto limite incontrando, per la sua abnorme sproporzione rispetto ai canoni di ordinaria e fisiologica esigibilità, un ostacolo invalicabile nella libera esplicazione dell'attività d'impresa decisamente inconciliabile con fattori che, per la loro ingovernabilità, finiscono per costituire un'alea inaccettabile capace di condizionare durevolmente ed in misura significativa ogni forma di possibile strategia imprenditoriale ancorché declinata all'insegna della prudenza e della cautela".»*

Mille cordialità e ad majora.

ASPAT
IL PRESIDENTE
Dr. Pier Paolo Polizzi

